

15 marzo 2011 12:54

Aiazzone. Mobili non consegnati e credito attivato. Come farsi restituire il maltolto



Sono migliaia coloro che, acquistando un mobile da Aiazzone, fanno il contratto per il finanziamento con Fidelity, stanno pagando le rate di questo finanziamento ma i mobili non sono stati consegnati. Lettere anche all'Aduc (<http://sosonline.aduc.it/ricerca/?testo=aiazzone>) e articoli di giornali e, proprio oggi, una dichiarazione di Dario De Cartis (http://www.corriere.it/cronache/11_marzo_15/bardesomo_aiazzone_c9906e4c-4ed3-11e0-9f8e-81b04f5e425c.shtml), responsabile servizio clienti di Fidelity: "... siamo disponibili a trattare con le associazioni consumatori, le istituzioni e con tutti i clienti di Aiazzone che si sentono truffati. Con loro cercheremo di trovare una soluzione soddisfacente".

La soluzione soddisfacente, ad avviso nostro e della legge, non è da trovare, ma c'è già: lo scioglimento del contratto di credito e il rimborso delle rate già pagate. La legge è esplicita (*): dopo che l'acquirente ha messo in mora Aiazzone e non ha ricevuto risposta, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, col rimborso delle rate già pagate e di tutti gli altri oneri.

Quindi, diciamo a Fidelity che c'è poco da mettersi d'accordo, ma molto da operare. Per esempio, per evitare che gli acquirenti debbano mettere in mora anche Fidelity per avere il maltolto, l'istituto di credito potrebbe predisporre un servizio ad hoc a cui gli acquirenti potrebbero rivolgersi percependo un rapido rimborso del dovuto. E che sia chiaro: niente è dovuto a Fidelity per la restituzione di questi soldi!

Noi, però, che stiamo dalla parte degli acquirenti e che fino ad oggi non abbiamo visto Fidelity fare un passo, consigliamo subito di pretendere il dovuto. Quindi, questa è la procedura:

- raccomandata A/R di messa in mora (http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora_8675.php) ad Aiazzone (e a Panmedia che ne ha ereditato il marchio) in cui si intima la consegna dei mobili o la restituzione di quanto pagato;
- se dopo 15 giorni non si riceverà nessuna risposta, altrettanta raccomandata di messa in mora andrà fatta a Fidelity. Per intimare il rimborso delle rate e degli oneri già versati ci sono due tipologie di acquirenti:

- * chi ha stipulato il contratto prima del 19/09/2010, che dovrà fare riferimento all'art.42 del codice del consumo (abrogato a partire da quella data) (*a);

- chi ha stipulato il contratto dal 19/09/2010, che dovrà fare riferimento all'art.125 quinquies del testo unico bancario (d.lgs.385/93), ivi inserito dal d.lgs 141/2010 (*b).

Il nostro servizio di consulenza online e telefonico (<http://sosonline.aduc.it/info/consulenza.php>) è disponibile per ulteriori chiarimenti e consigli

Qui un approfondimento sulla nuova normativa in materia

(http://avvertenze.aduc.it/osservatorio/contratti+finanziamento+collegati+nuova+disciplina_18185.php)

(*)

a- (valido fino al 19/09/2010)

Codice del consumo art.42 Inadempimento del fornitore

1. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.

b - (valido dal 19/09/2010) Abrogando e sostituendo l'art.42 del codice del consumo, art. 125 quinquies del testo unico bancario (d.lgs.385/93), ivi inserito dal d.lgs. 141/2010

Art. 125-quinquies. Inadempimento del fornitore

1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui

all'articolo 1455 del codice civile (inadempimento grave, come la mancata consegna dei beni o la mancata resa dei servizi)

2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.